



COMUNE DI TULA

Regolamento Comunale per la disciplina della concessione in uso dei locali e delle attrezzature di proprietà comunale

Approvato con delibera C.C. N. 4 del 16.03.2015

ARTICOLO 1: OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, ai sensi dello Statuto comunale e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sull'Ordinamento delle autonomie locali, disciplina i criteri generali per la concessione in uso dei locali, degli spazi e delle attrezzature di proprietà del Comune per la realizzazione di attività culturali, sportive, ricreative, educative, divulgative e di aggregazione, di valorizzazione delle qualità e specificità del territorio purché abbiano finalità pubblica.

a) I locali e gli spazi aperti da poter concedere in uso sono i seguenti:

- Anfiteatro
- ExLu (locale sito al primo piano della Biblioteca comunale)
- S'Ammassu*
- Auditorium
- Sala Musica*

*Le modalità di utilizzo e la determinazione delle tariffe verranno definite a conclusione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei locali.

b) Le attrezzature da concedere in uso sono le seguenti:

- attrezzature audio e luci
- transenne
- palco modulare
- videoproiettore
- tavoli e sedie
- bagni chimici

Altri ed eventuali locali e spazi pubblici nonché attrezzature comunali potranno essere concesse con apposito atto dalla Giunta Comunale previa verifica che le finalità non siano in contrasto con quelle indicate dal presente regolamento.

I locali, gli spazi aperti e le attrezzature oggetto del presente Regolamento possono essere utilizzati esclusivamente per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti.

Sono **escluse** dalla concessione le richieste per manifestazioni a carattere conviviale e cerimonie private di qualsiasi natura.

ARTICOLO 2: SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali e delle attrezzature di cui all'art.1 i seguenti soggetti:

- associazioni culturali, sportive, educative e ricreative senza scopo di lucro;
- associazioni di volontariato e ONLUS iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale n. 39 del 13.9.1993 e/o alla Legge Regionale 16/97 ;
- comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi il cui statuto sia stato preventivamente presentato all'Amministrazione Comunale;
- consiglieri comunali
- gruppi o partiti rappresentati in Consiglio Comunale;
- gruppi ed organismi politici non rappresentati in Consiglio Comunale;
- sindacati ed associazioni di categoria;
- organismi religiosi;
- organismi ed istituzioni scolastiche;
- enti pubblici
- soggetti privati per lo svolgimento di convegni, congressi, stages, laboratori didattici ecc.

La concessione in uso può essere rilasciata a soggetti privati e anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma, per attività a scopo di lucro purché si tratti di iniziative socialmente rilevanti, accessibili a tutti e che abbiano comunque finalità pubblica.

ARTICOLO 3: MODALITÀ RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO

I soggetti interessati devono presentare al Comune di Tula le richieste d'utilizzo dei locali e/o attrezzature comunali almeno 15 giorni prima della data prevista per la manifestazione.

Qualora la richiesta pervenga con minore preavviso rispetto ai 15 giorni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rigettare l'istanza di concessione del locale e/o attrezzature.

La domanda dovrà essere redatta sull'apposito modulo allegato al presente Regolamento (Allegato A).

Le richieste scritte debbono comunque specificare:

- dati del Soggetto richiedente
- l'oggetto dell'iniziativa;
- il programma;
- il numero previsto dei partecipanti;
- i giorni e gli orari in cui si desidera disporre del locale e/o attrezzature;
- il nominativo della persona responsabile della manifestazione e relativo recapito telefonico;
- l'assunzione delle responsabilità per eventuali danni.
- Fotocopia documento d'identità del richiedente.

ARTICOLO 4: TIPOLOGIE DI UTILIZZO

I LOCALI possono essere concessi ad:

1. USO TEMPORANEO

- a) mezza giornata: mattina 08.00/14.00 oppure pomeriggio 16.30/22.30
- b) giorno intero, inteso come: dalle 08.00 alle 22.30
- c) uno o più giornate, comunque non superiore a 6 giorni, con eventuale utilizzo notturno (dalle h. 22,30 alle 07,00 del giorno seguente).

2. USO CONTINUATO

- a) un giorno alla settimana e per un periodo massimo di mesi 12.
- b) due giorni alla settimana per un periodo massimo di mesi 12
- c) tre giorni alla settimana e per un periodo massimo mesi 12.

Le ATTREZZATURE possono essere concesse ad uso temporaneo :

- a) mezza giornata, intesa come: mattina 8.00/14.00 oppure pomeriggio 16.30/22.30
- b) giorno intero, inteso come: dalle 8.00 alle 22.30 con eventuale utilizzo notturno (dalle h. 22,30 alle 07,00 del giorno seguente).

ARTICOLO 5: MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

L'utilizzo dei locali e delle attrezzature è riservato in via prioritaria:

1. per le iniziative di carattere istituzionale organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale;
2. per le attività promosse da altri Enti Pubblici;

In subordine, e perciò ove non già impegnati per gli usi di cui sub 1) e 2), a soggetti, enti, gruppi ed associazioni senza fine di lucro, per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Nell'attribuzione della concessione saranno preferite le organizzazioni operanti in ambito comunale.

La competenza al rilascio della concessione spetta all'Ufficio Vigilanza. Per le richieste non contemplate dal presente Regolamento la competenza alla concessione spetta alla Giunta Comunale.

Il Responsabile del procedimento provvede a pianificare e calendarizzare l'uso degli stessi sulla base delle richieste pervenute.

L'assegnazione è disposta con apposita determinazione dal Responsabile del Servizio il quale, nel caso di richieste a *carattere continuativo*, nella ripartizione degli orari dovrà tener conto dei criteri generali e delle precedenzae fissate nel presente Regolamento.

In caso di più richieste la concessione viene rilasciata dopo aver sentito contestualmente tutti i richiedenti e trovato tra loro l'accordo. Qualora l'accordo non sia possibile, il Comune deciderà secondo valutazioni che tengano conto per quanto possibile di tutte le esigenze. Qualora non sia possibile trovare un accordo tra le parti seguendo i criteri sopra esposti, sarà adottato come principale criterio di valutazione la priorità della presentazione della domanda; a tale fine, fa fede la data riportata sul timbro di protocollo del Comune, non avendo rilevanza la data di spedizione.

La precedenza nell'uso dei locali e/o attrezzature può essere derogabile, con delibera della Giunta, qualora pervenga una richiesta per l'organizzazione di una manifestazione di particolare importanza, relativamente agli scopi sociali ed educativi o artistico-culturali che essa riveste, eventualmente anche in considerazione delle prove di correttezza e di serietà precedentemente fornite dai richiedenti.

E' facoltà del Servizio competente richiedere ulteriore documentazione, prima dell'emissione della relativa autorizzazione e, se lo ritiene, può sottoporre la domanda al parere della Giunta.

ARTICOLO 6: TARIFFE

E' prevista l'onerosità di tutte le utilizzazioni per la compartecipazione alle spese di funzionamento e gestione, salvo per le manifestazioni promosse e richieste dagli Enti Pubblici.

Le tariffe per la concessione in uso dei locali comunali e delle attrezzature, sono determinati dalla Giunta Comunale secondo i seguenti criteri:

A. attività senza scopo di lucro

1. USO TEMPORANEO

Tariffa differenziata per:

- a) mezza giornata, intesa come: mattina 8.00/14.00 oppure pomeriggio 16.30/22.30
- b) giorno intero, inteso come: dalle 08.00 alle 22.30
- c) uno o più giornate, comunque non superiore a 6 giorni, con eventuale utilizzo notturno (dalle h. 22,30 alle 07,00 del giorno seguente)

2. USO CONTINUATO

Tariffa differenziata per:

- a) un giorno alla settimana e per un periodo massimo di mesi 12.
- b) due giorni alla settimana per un periodo massimo di mesi 12
- c) tre giorni alla settimana e per un periodo massimo mesi 12.

B. attività a scopo di lucro

1. USO TEMPORANEO

Tariffa differenziata per:

- a) mezza giornata, intesa come: mattina 8.00/14.00 oppure pomeriggio 16.30/22.30
- b) giorno intero, inteso come: dalle 8.00 alle 22.30
- c) uno o più giornate, comunque non superiore a 6 giorni, con eventuale utilizzo notturno (dalle h. 22,30 alle 07,00 del giorno seguente).

2. USO CONTINUATO

Tariffa differenziata per:

- a) un giorno alla settimana e per un periodo massimo di mesi 12.
- b) due giorni alla settimana per un periodo massimo di mesi 12
- c) tre giorni alla settimana e per un periodo massimo mesi 12.

3) ATTREZZATURE

Per l'uso delle attrezzature comunali non è richiesta alcuna contribuzione, ma solo il versamento di una cauzione.

Per manifestazioni nelle quali il Comune interviene quale coorganizzatore, o con delibera di patrocinio, alle quali si riconosca particolare rilievo culturale, artistico, socio-educativo o di promozione del territorio la Giunta Comunale dispone con proprio atto il parziale o totale esonero del versamento delle tariffe previste, su presentazione di una specifica richiesta, debitamente motivata e documentata.

L'accesso sarà consentito solo se il soggetto autorizzato avrà provveduto prima della data di utilizzo a corrispondere l'importo dell'intera tariffa, nel caso di uso temporaneo, e l'ammontare della prima mensilità - nel caso di concessione per uso continuativo, e solo dietro esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.

Il mancato pagamento del canone comporta la revoca dell'assegnazione.

Ai soggetti che, dopo aver ottenuto la concessione non usufruiscano dei locali e/o delle attrezzature richiesti senza alcun preavviso, sarà revocata la concessione ed il concessionario non ha diritto al rimborso di quanto pagato.

ARTICOLO 7: DEPOSITO CAUZIONALE

Per l'uso dei locali comunali e delle attrezzature è dovuta dal concessionario una cauzione il cui importo è stabilito dalla Giunta comunale assieme alla determinazione delle TARIFFE (prima dell'approvazione del bilancio).

La cauzione verrà svincolata non appena sia stata accertata l'insussistenza di danni di sorta alla struttura, alle attrezzature e agli arredi; verrà viceversa incamerata dal Comune in caso di danni accertati, previa contestazione di addebito scritta, notificata al concessionario e contraddittorio col medesimo, senza pregiudizio delle ulteriori azioni esperibili dal Comune per il ristoro dei danni eccedenti l'ammontare della cauzione stessa.

ARTICOLO 8: ESENZIONI

I locali e le attrezzature comunali vengono concessi gratuitamente:

1. per lo svolgimento delle attività patrocinate dall'amministrazione comunale;
2. alle autorità e/o ai dirigenti scolastici sempre che l'oggetto e il contenuto della manifestazione rientrino nelle finalità di cui all'art. 1.
3. Altri Enti Pubblici per lo svolgimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 9: COMPORTAMENTI VIETATI

A titolo non esaustivo, nell'utilizzo dei locali è vietato:

- fumare all'interno dei locali;
- superare la capienza massima del locale;
- utilizzo delle attrezzature da persone non competenti o minori
- arrecare danni, imbrattare o deturpare le aree adiacenti i locali

e, senza preventiva autorizzazione del Servizio competente;

- installare stands nei locali chiusi, nei corridoi ed in prossimità dei percorsi di entrata ed uscita del pubblico;
- affiggere manifesti e/o locandine, sui rivestimenti delle pareti e sulle porte;
- attaccare chiodi alle pareti;
- introdurre apparecchiature elettriche e/o a gas.

ARTICOLO 10: OBBLIGHI A CARICO DEL RICHIEDENTE

Il concessionario ha inoltre i seguenti specifici obblighi durante l'utilizzo dei locali e delle attrezzature comunali:

1. la presenza costante di un responsabile del soggetto concessionario;
2. il mantenimento dell'amplificazione sonora degli impianti entro limiti di cui alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e comunque ad un livello tale da non arrecare alcun disturbo ai residenti nelle abitazioni adiacenti
3. nel caso in cui vengano consegnate le chiavi d'accesso, il concessionario è tenuto a conservarle personalmente, in caso di smarrimento al concessionario verrà addebitato l'intero costo di sostituzione della serratura completa.
4. all'uscita dal locale, il concessionario deve accertarsi di chiudere finestre e porte della struttura concessa in uso;
5. alla conclusione della manifestazione/attività il concessionario deve accertarsi che l'attrezzatura concessa sia integra e funzionante;
6. ritirare presso l'ufficio competente le chiavi dei locali e le attrezzature in tempo utile per l'uso ed in orario d'ufficio;
7. divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri;
8. divieto assoluto di duplicare le chiavi;
9. riconsegnare le chiavi dopo la cessazione dell'uso con tempestività ;
10. divieto di consentire l'accesso ai locali e l'uso delle attrezzature a persone estranee al soggetto richiedente;
11. obbligo di custodire i locali e le attrezzature durante l'uso;
12. obbligo di spegnere il sistema di illuminazione ed il sistema di riscaldamento nonché di provvedere al ripristino del funzionamento dell'eventuale sistema di allarme, prima di chiudere i locali;
13. obbligo di avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione dei locali e delle attrezzature;
14. obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto li aveva ricevuti al momento della consegna;
15. obbligo di provvedere alla pulizia dei locali, compresa l'igienizzazione dei bagni, dopo l'utilizzo.

ARTICOLO 11: SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE E CASI PARTICOLARI DI DINIEGO

Il Responsabile del Servizio può sospendere o revocare la concessione, in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge n. 241/1990.

La concessione può, inoltre, essere sospesa o revocata per constatate irregolarità nell'utilizzo, con osservanza delle norme richiamate nel presente regolamento.

La concessione inoltre potrà essere sospesa in presenza di guasti agli impianti, di lavori manutentivi, di cause di forza maggiore. In tal caso nessuna azione di rivalsa potrà essere esperita nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Se la sospensione è pari o superiore ad un mese, non è dovuto il canone mensile per lo stesso periodo.

La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia in precedenza utilizzato locali o attrezzature in maniera difforme dall'atto di concessione.

ARTICOLO 12: RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DANNI

Il concessionario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza ed altri eventuali accorgimenti richiesti dalle circostanze, restando obbligato personalmente alla vigilanza e alla custodia delle cose e persone durante l'uso. Il concessionario è pertanto responsabile del corretto uso, conservazione, igiene e custodia del locale utilizzato e delle attrezzature, impianti ed arredi ivi esistenti.

È responsabile di tutti i danni cagionati in relazione a fatti accaduti all'interno del locale durante l'uso e si assume pertanto ogni responsabilità civile e penale per incidenti di qualsiasi genere occorsi durante o in relazione all'uso del locale, tanto se a lui personalmente imputabile, quanto se prodotti da terzi partecipanti, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi onere nei confronti di terzi danneggiati per furti, incidenti o inconvenienti di sorta verificatisi durante l'uso e in relazione all'uso.

In particolare il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente subiti durante l'uso o in relazione all'uso, anche dal materiale di proprietà non comunale utilizzato o depositato da terzi nei locali concessi.

Al verificarsi di danni alle strutture e/o agli impianti, attrezzature ed arredi ivi esistenti e concessi, il Responsabile del Servizio competente, procederà all'immediata contestazione al concessionario ed alla stima degli oneri occorrenti per l'integrale ripristino, ove possibile, o alla sostituzione dei beni non più riparabili, con contestuale avviso di incameramento della cauzione, ove entro un termine ivi stabilito non vengano forniti dal concessionario elementi a scarico.

Il concessionario è tenuto a versare la somma determinata a titolo di risarcimento dei danni accertati entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di avvenuta notifica del provvedimento definitivo di addebito per l'ammontare eccedente la cauzione versata e già incamerata dal Comune.

In caso di inadempienza oltre detto termine, il Responsabile del Servizio avvierà tempestivamente il procedimento di recupero mediante riscossione coattiva delle somme stesse maggiorata dei relativi interessi come per legge.

Nel caso di utilizzo di un locale comunale da parte di soggetti diversi, nel corso della stessa giornata, gli eventuali danni accertati, per i quali non sia possibile individuare il diretto responsabile, verranno addebitati in parti uguali ai diversi soggetti utilizzatori in quella giornata.

ARTICOLO 13: DISPOSIZIONI GENERALI

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero dimenticati in uno dei locali comunali.

Tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, sarà deciso di volta in volta dall'Amministrazione comunale che ne darà comunicazione agli utenti. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto all'Amministrazione comunale.

In caso di infrazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, l'Amministrazione comunale può sospendere o revocare l'uso delle strutture in premessa in qualsiasi momento e senza preavviso.

ARTICOLO 14: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Tutte le autorizzazioni continuative attualmente in essere scadranno alla data di esecutività del presente regolamento.

I concessionari, al fine di consentire il rilascio di una nuova autorizzazione, sono obbligati alla presentazione delle relative istanze.

Nelle more della definizione dell'istanza, i concessionari in possesso di autorizzazione scaduta il potranno continuare ad utilizzare i locali fino alla definizione dell'istanza.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme delle precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso.

Il Responsabile del Servizio Tecnico e del Patrimonio, l'Ufficio di Polizia Municipale, il Responsabile del Servizio Finanziario – cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario comunale – sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione, ciascuno per la propria competenza.

ARTICOLO 15: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio.

OGGETTO: **Richiesta uso locali comunali**

Il sottoscritto _____, in qualità di Presidente-Legale
Rappresentante dell'Associazione/Ente/ecc _____
Con sede in _____ via _____ tel. _____
Codice fiscale/partita IVA _____

CHIEDE

l'uso del seguente locale comunale _____
in via _____ -- _____ per il giorno _____ con il seguente
orario: _____
al fine di effettuare (specificare il tipo di attività): _____

N° previsto di partecipanti _____

DICHIARA

1. Di assumersi ogni responsabilità per danni a cose o persone causati dagli associati e/o partecipanti o per l'uso improprio dei locali di cui ha richiesto l'uso, precisando che sarà presente il/la sig. _____ nell'orario di utilizzo dei locali;
2. Di impegnarsi ad utilizzare il locale nel rispetto del Regolamento Comunale che disciplina l'uso delle strutture comunali;
3. Di impegnarsi a versare l'importo determinato con delibera della Giunta Comunale per l'utilizzo del locale (tariffa e deposito cauzionale);
4. Di dare atto che l'uso dei locali viene richiesto nello stato e nelle condizioni strutturali in cui si trovano attualmente;
5. Di incaricare il/la sig. _____ al ritiro delle chiavi di accesso.

Allega

- fotocopia documento di riconoscimento
- statuto dell'Associazione (se non già in possesso del Comune)
- programma della manifestazione
- eventuali autorizzazioni rilasciate da altri Enti (se necessarie)

Ringraziando, porge distinti saluti.

Timbro e firma leggibile

**TARIFFE E DEPOSITO CAUZIONALE
PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI E DELLE ATTREZZATURE**

ATTIVITÀ SENZA SCOPO DI LUCRO:	AUDITORIUM	EXLU e ANFITEATRO
1. <u>uso temporaneo</u> a) mezza giornata, intesa come: mattina 8.00/14.00 oppure pomeriggio 16.30/22.30 b) giorno intero, inteso come: dalle 8.00 alle 22.30 c) uno o più giornate, comunque non superiore a 6 giorni, con eventuale utilizzo notturno (dalle h. 22,30 alle 07,00 del giorno seguente c) cauzione	euro 5,00 euro 10,00 euro 5,00 al giorno euro 150,00	euro 3,00 euro 10,00 euro 3,00 al giorno euro 150,00
2. <u>uso continuato</u> a) un giorno alla settimana e per un periodo massimo di mesi 12 b) due giorni alla settimana e per un periodo massimo di mesi 12 c) tre giorni alla settimana e per un periodo massimo di mesi 12 d) cauzione	euro 10,00 mensile euro 20,00 mensile euro 25,00 mensile euro 150,00	euro 5,00 mensili euro 10,00 mensili euro 12,50 mensili euro 150,00

ATTIVITÀ A SCOPO DI LUCRO	AUDITORIUM	EXLU e ANFITEATRO
1. <u>uso temporaneo</u> a) mezza giornata, intesa come: mattina 8.00/14.00 oppure pomeriggio 16.30/22.30 b) giorno intero, inteso come: dalle 8.00 alle 22.30 c) uno o più giornate, comunque non superiore a 6 giorni, con eventuale utilizzo notturno (dalle h. 22,30 alle 07,00 del giorno seguente c) cauzione	euro 20,00 euro 30,00 euro 20,00 al giorno euro 150,00	euro 10,00 euro 15,00 euro 10,00 al giorno euro 150,00
2. <u>uso continuato canone mensile</u> a) un giorno alla settimana e per un periodo massimo di mesi 12 b) due giorni alla settimana per un periodo massimo di mesi 12 c) tre giorni alla settimana e per un periodo massimo di mesi 12 d) cauzione	euro 10,00 mensili euro 20,00 mensili euro 25,00 mensili euro 150,00	euro 5,00 mensili euro 10,00 mensili euro 12,50 mensili euro 150,00

Nel caso di richieste di uso ripetitivo e/o continuativo, intendendosi tali le richieste di utilizzo per periodi lunghi, oltre un mese, le tariffe di cui al punto 2 "uso continuativo" sono ridotte del 30% per ogni mese di concessione.

ATTREZZATURE

Per l'uso delle attrezzature comunali non è richiesta alcuna contribuzione, ma solo il versamento di una cauzione pari a 150,00.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

L'accesso sarà consentito solo se il soggetto autorizzato avrà provveduto prima della data di utilizzo a corrispondere l'importo dell'intera tariffa, nel caso di uso temporaneo, e l'ammontare della prima mensilità - nel caso di concessione per uso continuativo, e solo dietro esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.

Il mancato pagamento del canone comporta la revoca dell'assegnazione.

Ai soggetti che, dopo aver ottenuto la concessione non usufruiscano dei locali e/o delle attrezzature richiesti senza alcun preavviso, sarà revocata la concessione ed il concessionario non ha diritto al rimborso di quanto pagato.

Il pagamento delle tariffe da parte dei concessionari è anticipato in caso di uso temporaneo.

Per le concessioni ad uso continuativo i pagamenti saranno effettuati nel seguente modo: versamento di ½ dell'ammontare complessivo della tariffa, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, e il restante importo alla scadenza della concessione.

I pagamenti potranno essere effettuati, indicando la causale del versamento, su uno dei seguenti conti correnti intestati all'Ente:

- Conto corrente in essere presso Poste Italiane IT83G0760117200000012529079

Il Pagamento della cauzione per la concessione dei locali:

- ad uso temporaneo potrà avvenire in contanti, oppure con bonifico o mediante deposito assegno circolare
- ad uso continuativo potrà essere effettuato con bonifico o mediante assegno circolare

La cauzione verrà svincolata non appena sia stata accertata l'insussistenza di danni di sorta alla struttura, alle attrezzature e agli arredi; verrà viceversa incamerata dal Comune in caso di danni accertati, previa contestazione di addebito scritta, notificata al concessionario e contraddittorio col medesimo, senza pregiudizio delle ulteriori azioni esperibili dal Comune per il ristoro dei danni eccedenti l'ammontare della cauzione stessa.